

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Sentenza n. 17/2025

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere

Guido Tarantelli Primo Referendario relatore

Nella pubblica udienza del 10 dicembre 2024 ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. ... del registro di segreteria, relativo al conto n. ..., depositato dall'Amministrazione provinciale di ...e reso da ... s.p.a., inerente al versamento della TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene) per l'esercizio 2019, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso lo studio in

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

- nella pubblica udienza del 10 dicembre 2024, udito, per l'Ufficio del Pubblico Ministero, il V.P.G. Giovanni Di Pietro che concludeva come da verbale di udienza; per l'Agente contabile e per l'Amministrazione nessuno è comparso.

FATTO

1. Con relazione n. 198/2023 il Magistrato istruttore rappresentava che in data 6/9/2019 è stato depositato dalla Provincia di ...presso questa Sezione giurisdizionale il conto giudiziale n. 38867, reso da ... s.p.a., inerente al versamento della TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di

tutela, protezione e igiene previsto dall'art. 19 D.Lgs. n. 504/92) per l'esercizio 2019.

Il magistrato relatore ha preliminarmente ritenuto di sottoporre al Collegio la questione di improcedibilità del conto.

Per tale tributo, il rapporto di servizio creditore/debitore appare instaurato "ex lege" tra Provincia e Comuni, i quali ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del D. 3 Lgs. 504/92, hanno l'onere di iscrizione a ruolo del tributo, in uno con la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, e della sua liquidazione in favore della Provincia, con spettanza di una commissione pari allo 0,30 % della quota provinciale.

È proprio in ragione della sussistenza di tale rapporto di servizio creditore/debitore, che i Comuni sono considerati agenti contabili della Provincia.

Nel caso in esame, tale circostanza appare confermata dagli atti dell'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, nello specifico dalla Determinazione del Responsabile della Microstruttura n° n° 2 (Struttura Gestionale n° 3 Servizio AA.FF. – Economato – Ufficio Tributi) n° 483 del 27 maggio 2020, riguardante l'accertamento delle somme dovute per la TEFA dai Comuni per l'anno 2019, considerato che è ricompreso nell'elenco dei debitori anche il Comune di

La circostanza che il Comune di ..., con convenzione Rep. 30 del 24 ottobre 2017, abbia reso ... s.p.a. suo agente contabile per l'attività di riscossione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti, rende quest'ultima un delegato a riscuotere in sua vece la quota TEFA di spettanza provinciale.

Quindi, nella circostanza, ... appare assumere la veste di sub agente contabile, al quale è dato l'onere di riversamento alla Provincia della quota TEFA, al netto della commissione spettante al Comune, che però rimarrebbe il riscossore titolato "ex lege", cioè l'agente contabile principale.

... è tenuta alla presentazione di un conto della gestione, come anche indicato Determina provinciale 483 del 27 maggio 2020, ma in ragione del rapporto convenzionale in essere esclusivamente con il Comune, è a quest'ultimo che il conto dovrebbe essere reso (e da considerare un sub conto), onde consentire la verifica della gestione all'Ente che ha disciplinato e affidato il servizio, per questo quindi l'unico al quale è possibile la verifica circostanziata delle risultanze contabili (corretta ripartizione percentuale del riscosso e del versato alla Provincia, corretta detrazione e versamento dello 0,30 % per la commissione spettante al Comune, corretta applicazione dell'aggio e quant'altro).

Il Comune, poi, quale riscossore principale, sulla base dei ruoli affidati e della rappresentazione fornita con il sub conto dal concessionario delegato alla riscossione, dovrebbe redigere il conto giudiziale riguardante la TEFA, da depositarsi all'Amministrazione provinciale e successivamente, previa procedura di parificazione, a questa Sezione giurisdizionale. Alla luce di ciò veniva indicato che tra il conto in esame parrebbe reso impropriamente da ... alla Provincia di ..., non essendo tra i due in essere alcun rapporto convenzionale che possa far ritenere ... agente contabile principale dell'Amministrazione provinciale, ruolo che appare invece riconducibile al Comune di

Ciò premesso, nel merito, il magistrato istruttore indicava che la Provincia di Vibo Valentia, con Deliberazione del Commissario straordinario n° 76 del 28 novembre 2013, ha determinato nella misura massima consentita del 5% l'entità del TEFA da ricevere dai Comuni, e che il Comune di ... ha trasmesso a ... le liste di carico (ruoli) relative alle riscossioni TARSU, quantificando correttamente la quota percentuale sulle riscossioni spettante all'Amministrazione provinciale, cioè il 5%

della quota capitale, al netto dello 0,30% corrispondente alla commissione spettante ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 504/92; infatti, i ruoli, nei dettagli per contribuente, riportano la quota capitale della tassa per lo smaltimento rifiuti (che è comprensiva della quota TEFA), la quota interessi e la quota spese.

Periodicamente ... ha riversato presso la Tesoreria provinciale la quota TEFA, come previsto dal comma 7 dell'art. 19 del D. Lgs. 504/92.

Coerentemente, il conto, redatto sul modello previsto dal d.lgs. n. 112/1999, distingue le riscossioni tra quelle effettuate sulla base dei ruoli trasmessi dal Comune di ... e quelle derivanti dai versamenti spontanei dei contribuenti.

Nello specifico, il magistrato istruttore ha evidenziato che il conto espone un carico di riscossioni, o per meglio dire, la quota di spettanza della Provincia sulle riscossioni effettuate, pari a € 770,24, derivante da residui di ruoli dal 2011 al 2013 e dal ruolo 2017, che costituisce la quota TEFA lorda spettante all'Amministrazione.

Da questo importo ... ha detratto € 96,01 per aggio, € 21,12 per IVA su aggio, ha aggiunto € 29,24 di interessi di mora riscossi, per giungere ad un importo da versare di € 682,35 e i versamenti complessivi in favore della Provincia (Cfr allegato "parificazione versamenti ... anno 2019" e ricevute versamenti in atti") risultano ammontare ad € 659,78.

La relazione indicava quali elementi di criticità che ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del D. Lgs 504/92, "...al Comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi..." e tale commissione dovrebbe risultare dal conto giudiziale quale scorporo dalla quota TEFA da riversare all'Amministrazione provinciale, mentre non appare previsto

alcun compenso a carico della Provincia per ... nella gestione della quota TEFA, sia perché la normativa non lo prevede, sia perché con questa non ha nessun rapporto convenzionale. L'unico compenso per il concessionario è a carico del Comune di ..., e risulta dalla convenzione stipulata per i servizi di riscossione, la quale prevede all'art. 10 le entità degli aggi da trattenersi sulle riscossioni effettuate.

Il conto in esame non dà evidenza dello scorporo e del versamento al Comune della commissione a questo spettante, che, come detto, è pari allo 0,30 % della quota TEFA, mentre riporta detrazioni per aggio del concessionario ed iva su aggio, che appaiono impropriamente trattenute da ... in detrimento all'Amministrazione provinciale.

Pertanto, determinata la quota TEFA, che è pari ad € 770,24 ed è costituita dalla somma al lordo delle sole riscossioni su ruoli, l'importo da riversarsi alla Provincia dovrebbe ammontare ad € 767,93, cioè 770,24 (quota TEFA al lordo) meno lo 0,30% (€ 2,31) spettante al Comune di

I versamenti risultanti in favore della Provincia di Vibo Valentia ammontano, invece, ad € 659,78, per cui appare sussistere un ammanco per la Provincia di € 108,15, dato dalla differenza tra l'importo da riversarsi e quello versato, che è derivante dell'impropria applicazione dell'aggio.

Il magistrato istruttore ha quindi concluso per l'improcedibilità del conto, ovvero, in via subordinata, per l'irregolarità della gestione, con ammanco di euro 108,15.

2. Con memoria in atti al 22/11/2023, la ... spa, difesa dall'avv. Sergio Della Rocca, ha evidenziato che la società ha presentato il conto sia al Comune, in ragione del rapporto convenzionale, che alla provincia, essendo la TEFA tributo provinciale, riscosso insieme alla TARSU (con unico codice tributo), dovendosi pertanto ritenersi agente contabile anche

della Provincia, limitatamente alla TEFA

Nel merito, la ..., dopo aver evidenziato la riscossione unitaria con codice tributo 434 di Tarsu, addizionale comunale, competenze comunali 0,30, TEFA e descritto l'articolazione del conto, ha sostenuto che "la quota riportata nel conto di Gestione dell'Amministrazione Provinciale è già al netto della commissione dello 0.30% di competenza del Comune, come evincibile nella sezione Conto di Cassa "Imposta riscossa" e nella sezione Versamenti eseguiti "Riscosso ruolo" ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 7, del d. lgs. n. 504/1992, specificando di aver fatturato le proprie spettanze sulle "somme riscosse", ovvero a prescindere dal beneficiario, come previsto da convenzione (art. 10 dell'accordo e art1 del capitolato, ove si fa riferimento anche alla TEFA) del 2011 (art. 3 della convenzione del 2017) sottoscritta dal Comune; in sostanza, poiché la TEFA viene riscossa insieme alla TARSU, la ... ha detratto l'aggio anche sulla quota TEFA.

Ha quindi concluso chiedendo di respingere le conclusioni del magistrato istruttore e, se dichiarata la procedibilità, di accertare e dichiarare la regolarità del conto di gestione.

In data 4/12/2023, la ... ha versato in atti ulteriore documentazione.

3. Con sentenza-ordinanza n. 68/2024 veniva dichiarato procedibile il conto, trasmettendo gli atti al magistrato istruttore per la predisposizione della relazione integrativa.

4. Con relazione integrativa dell'11.10.2024 il Magistrato istruttore ha evidenziato che il conto depositato distingue le quote TEFA di spettanza provinciale tra quelle derivanti dalle riscossioni da ruoli trasmessi dal Comune di ... e quelle derivanti dai versamenti spontanei dei contribuenti e la quota di spettanza della Provincia sulle riscossioni effettuate, derivante esclusivamente da residui di ruoli dal 2011 al 2013 e

dal ruolo 2017, pari ad € 770,24.

Da questo importo ... ha detratto € 96,01 per aggio, € 21,12 per IVA su aggio, ha aggiunto € 29,24 di interessi di mora riscossi, per giungere ad un importo da versare di € 682,35. I versamenti complessivi in favore della Provincia (Cfr allegato “parificazione versamenti ... anno 2019” e ricevute versamenti in atti”) risultano ammontare ad € 659,78.

Da tali risultanze derivano le criticità esposte nella relazione introduttiva, consistente nell’indebita riapplicazione dell’aggio sulla quota TEFA di spettanza della Provincia, da considerarsi un ammanco per minori versamenti effettuati rispetto al dovuto di € 108,15.

Secondo il Magistrato istruttore le memorie depositate non presentano, però, elementi tali da rimuovere la criticità esposta. Anzi, sono anche queste a dare evidenza di come ... abbia replicato sulla quota TEFA l’applicazione dell’aggio già applicato sul totale delle riscossioni effettuate per il Comune di ..., come può evincersi dagli stralci appresso riportati. “... il conto di gestione è stato presentato anche alla Provincia di Vibo Valentia, in ragione del fatto che la Tefa, tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene, previsto dall’art. 19 D. Lgs. n. 504/1992 in favore delle Province, è stata riscossa in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come stabilito dalla norma poc’anzi richiamata. Pertanto, la ... S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di ..., ha di fatto riscosso anche il tributo Tefa di competenza della Provincia di Vibo 3 Valentia, anche perché, come si osserverà nel prosieguo, il codice tributo per il pagamento della somma da versare al Comune e della somma da versare alla Provincia era unico, con ciò rendendo di fatto impossibile separare i due importi all’atto del versamento...” (cfr pag 3 memorie); “...Poiché ... S.p.A. ha

riscosso, di necessità, anche la quota Tefa (versata in uno alla Tarsu o Tari con un unico codice), è evidente che l'aggio è stato calcolato anche sulla quota del tributo provinciale, dato che non si poteva distinguere l'importo di ogni tributo..." (cfr pag. 8 memorie).

Il conto presentato da ... al Comune di ..., proposto in allegato alle memorie di costituzione in giudizio, espone i dati utili a determinare il totale delle riscossioni della tassa smaltimento rifiuti, comprensivo quindi della quota TEFA in argomento, posto che tassa smaltimento/quota TEFA sono in origine un "unicum", come ormai pacificamente assodato. Su tali riscossioni risultano essere stati regolarmente applicati gli aggi, costituenti il compenso per l'agente contabile. Come già espresso nella relazione introduttiva, non appare previsto alcun compenso a carico della Provincia per ... nella gestione della quota TEFA, sia perché la normativa non lo prevede, sia perché con questa non ha nessun rapporto convenzionale. L'unico compenso per il concessionario è a carico del Comune di ..., risultante dalla convenzione stipulata per i servizi di riscossione, la quale prevede all'art. 10 le entità degli aggi da trattarsi sulle riscossioni effettuate.

Per cui qualunque addebito all'Amministrazione Provinciale avente carattere di compenso per il riversamento della quota TEFA appare indebito, quindi ripetibile.

Il conto dà evidenza delle ulteriori detrazioni, per aggio del concessionario ed iva su aggio su di una quota già oggetto di analoghe detrazioni a monte, da considerarsi impropriamente operate da ... in detrimento all'Amministrazione provinciale.

Sommato il totale degli introiti al lordo (imposta riscossa + rimanenze da esercizio precedente + interessi per le riscossioni su ruoli; importo riscosso per i versamenti spontanei) si

determina la quota provinciale lorda del 5 %, alla quale va sottratto lo 0,30% per la commissione spettante al Comune. Il risultato corrisponde all'importo dovuto da ...

all'Amministrazione Provinciale.

Il Magistrato istruttore riportava le tabelle dalle quali si evinceva che la quota TEFA da corrispondere alla Provincia ammonta quindi ad € 1.044,66, misura maggiore di quella precedentemente indicata, poiché ricavata dai ruoli e non dall'effettivamente riscosso.

I versamenti risultanti in favore della Provincia di Vibo Valentia ammontano, invece, ad € 659,78, per cui appare sussistere un ammanco per la Provincia di € 384,88, dato dalla differenza tra l'importo da riversarsi e quello versato e la Relazione concludeva per l'irregolarità del conto con ammanco per € 384,88.

5. Con memoria del 20.11.2024 la ... rappresentava che nel rapporto convenzionale intercorso tra il Comune di ... e ... S.p.A. è stato stabilito che l'oggetto della concessione fosse il seguente: "(...) servizio di gestione, accertamento e riscossione, volontaria TARSU e servizio idrico e coattiva ICI, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché riscossione coattiva delle altre entrate del Comune di ..." (art. 2 convenzione del 9.6.2011; di analogo tenore l'art. 1 della convenzione del 24.10.2017), specificando che nel capitolato del 2011 l'articolo 1, rubricato "oggetto della gara", prevedeva al servizio R1): "Servizio di riscossione dei pagamenti volontari effettuati dai contribuenti a fronte di avvisi ordinari emessi dalla Ditta affidataria, inerenti la Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) comprese le addizionali comunali e provinciali e il Servizio idrico Integrato (SII). Il servizio dovrà includere tutti i servizi propedeutici, connessi e complementari". Pertanto, nel capitolato tecnico, si stabiliva espressamente che oggetto di gara, e dunque della futura riscossione, fosse anche

l'addizionale Tefa spettante all'Amministrazione Provinciale.

Con l'effetto che a ... S.p.A. è stato convenzionalmente conferito anche l'incarico di riscuotere il tributo provinciale, ovvero la c.d. Tefa.

Pertanto, richiamato quanto al corrispettivo l'art. 10 della convenzione rep. n. 3 del 9.6.2011 e poi l'art. 3 della successiva convenzione del 24.10.2017, rep n. 30 e il successivo art. 4 su "INCASSI, RIVERSAMENTI E CORRESPONSIONE CORRISPETTIVI", indicava che così come stabilito per il Comune, anche per la Provincia vi è stato il riversamento delle somme di sua competenza, previa detrazione della commissione spettante al Comune, richiamando a supporto di tale impostazione anche l'art. 19, comma 7, D. Lgs. n. 504/1992 ("7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia o della città metropolitana nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43").

Secondo la difesa la norma ha previsto l'ipotesi che la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, unitamente alla Tefa, venga svolta da parte di un concessionario incaricato dal Comune, prevedendo, altresì, che il riversamento all'Amministrazione Provinciale avvenga previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, con ciò consentendo l'applicazione dell'aggio. Ciò sarebbe confermato dal tenore letterale, che ha qualificato, invece, in termini di "commissione" il compenso spettante al Comune, come evincibile dal comma 5, ultima parte, ovvero: "Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme

riscosse, senza importi minimi e massimi”.

Sulla quantificazione, poi, indicava che il tributo provinciale è stato riscosso unitamente a quello comunale, mediante l'istituzione di un unico codice di entrata 434 (Tassa smaltimento rifiuti e Tributo provinciale), che si compone dei seguenti beneficiari:

- Il Comune per la Tassa RSU;
- Il Comune per le addizionali ex ECA (5% della tassa RSU);
- Il Comune per le addizionali ex MECA (5% della Tassa RSU);
- Il Comune per il comp. dello 0,30% della quota del tributo provinciale;
- La Provincia per il tributo Tefa (5% Tassa RSU – 0,30%).

L'ammontare sul quale va calcolata la percentuale del 5% Tefa dovrà tenere conto del fatto che dovranno essere sottratte le addizionali ex Meca ed ex Eca, che spettano al Comune e nel conto di gestione la quota spettante alla Provincia è già al netto della commissione dello 0.30% di competenza del Comune, come evincibile nella sezione Conto di Cassa "Imposta riscossa" e nella sezione Versamenti eseguiti "Riscosso ruolo".

Indicava, inoltre, di aver depositato i rendiconti per ricostruire la composizione dei ruoli e il calcolo del tributo provinciale, versato al netto della commissione dello 0,30% di competenza del Comune.

Inoltre, specificava che l'aliquota del 5% non potrà essere calcolata sugli interessi di mora riscossi (come indicati nel prospetto della relazione integrativa), poiché gli stessi sono stati direttamente riversati al Comune e, quindi, andranno sottratti dalla base di calcolo

Quindi concludeva per la regolarità del conto di gestione.

6. All'udienza del 10 dicembre 2024 per l'Agente contabile e per l'Amministrazione nessuno è comparso. Il Pubblico

Ministero di rimetteva alle valutazioni del Collegio.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla disciplina del c.d. TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene) previsto dall'art. 19 D.Lgs. n. 504/92 e, in particolare, alle modalità e termini di riscossione.

Per la parte qui di interesse il citato art. 19 prevede al comma 5 che "Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. [...] Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi", mentre il successivo comma 7 stabilisce che "L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia ((o della città metropolitana)) nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. [...] Salva diversa deliberazione [...], a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia".

Quanto poi all'attività propria di riscossione, l'art. 61 del d.P.R. 43/1988 ("Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657"), richiamato nel citato art. 19, stabilisce, al comma 3, i criteri per la remunerazione del servizio di riscossione, prevedendo a) una

commissione per la riscossione dei versamenti diretti in misura percentuale delle somme riscosse, b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo in misura percentuale delle somme riscosse, c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora in misura percentuale delle somme riscosse e d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito.

E a fronte di tali criteri remunerativi, il successivo comma 5 indica che “Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio è altresì a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive”.

Il successivo comma 6 indica che “Sono invece a carico dei contribuenti: a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo; b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c); c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da

determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.”

Questi i parametri normativi di riferimento.

È a valle di tali norme che entra in rilievo la convenzione pattizia per la riscossione sottoscritta dal Comune di ... e la ... e le previsioni ivi contenute.

Peraltro, in tal senso risulta che con convenzione Rep. N° 3 del 9 giugno 2011, il Comune ha reso ... s.p.a. suo agente contabile per l'attività di riscossione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti il che rende quest'ultima un delegato a riscuotere in sua vece la quota TEFA di spettanza provinciale. Dalla norma richiamata risulta che è la Provincia l'ente impositore, mentre il Comune è il soggetto che si limita alla liquidazione ed iscrizione a ruolo del tributo ed in ragione di tale attività – come risulta evidente da una lettura di sistema della disposizione – gli viene riconosciuta una commissione dello 0,30 per cento delle somme riscosse.

Ora, il concetto di commissione (di cui al comma 5 dell'art. 19 D.Lgs. n. 504/92) è diverso da quello di quota del compenso della riscossione (di cui al successivo comma 7); compenso che è previsto venga dedotto dal tributo prima del versamento alla tesoreria della provincia da parte del concessionario, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Quanto poi alle spettanze della riscossione è proprio il D.P.R. citato che indica i criteri per la remunerazione del servizio di riscossione (art. 61), prevedendo (al comma 5) che sia a carico degli enti impositori (ossia la Provincia nel caso in esame) il pagamento della commissione (a) per la riscossione dei versamenti diretti in misura percentuale delle somme riscosse (b) per la riscossione delle somme iscritte a ruolo in misura percentuale delle somme riscosse, nei casi in cui non è previsto

il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4, restando a carico dei contribuenti i compensi per la riscossione delle somme iscritte a ruolo in misura percentuale delle somme riscosse nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo e per il pagamento di un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora in misura percentuale delle somme riscosse e in capo allo Stato, infine, il compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito.

Pertanto, il soggetto tenuto al compenso della riscossione è, almeno nelle ipotesi citate, la Provincia, per espressa previsione di legge, risultando marginale (in quanto profilo meramente esecutivo) l'accordo pattizio intercorso Comune e ... che disciplina materia coperte da previsione normativa.

Al più potrebbero venire in argomento questioni sull'entità dei corrispettivi determinati dal Comune e non dalla Provincia; tuttavia sebbene il tributo di cui si discute non sia un addizionale in termine tecnico, in ogni caso segue in una certa misura la sorte del tributo a cui accede, in ragione della prevista "contestualità" e, dunque, non vi sono ragioni – né vengono offerte dalla relazione che, peraltro, non contesta il merito del quantum debeatur del corrispettivo – per ritenere che siano illegittime.

8. Vista la novità della questione sussistono motivate ragioni per la compensazione delle spese legali ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. 23601 del Registro di Segreteria:

- dichiara regolare il conto;

- spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, nelle Camere di consiglio del 10
dicembre 2024 – 14 gennaio 2025.

Il Relatore Il Presidente

Guido Tarantelli Domenico Guzzi

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 15/01/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente